

## **MODALITA' E CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI (ART. 120 TUB – DELIBERA CICR 343/2016)**

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), n. 343 del 3/8/2016 completa la disciplina relativa alle modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, introducendo ulteriori misure di favore a vantaggio dei clienti della banca. In particolare<sup>1</sup>:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: (i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; (ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

La Sua filiale resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento ritenesse utile.

---

<sup>1</sup> Secondo quanto stabilito in attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993).